

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3349

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZANETTIN, CAON, CARETTA, COVOLO,
MILANATO, PRETTO, RACCHELLA**

Modifica all'articolo 13 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di esecuzione del provvedimento di espulsione dello straniero durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

Presentata il 4 novembre 2021

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo stato di emergenza sanitaria conseguente all'epidemia di COVID-19 ha messo in luce una ulteriore criticità che riguarda la possibilità concreta di eseguire i provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato italiano emessi nei confronti degli immigrati irregolari.

Dall'analisi di numerosi e recenti fatti di cronaca emerge una situazione che, oltre a rappresentare un serio motivo di preoccupazione per la sicurezza e l'ordine pubblico, costituisce anche un significativo fattore di rischio per la salute degli agenti di polizia e di tutti i soggetti coinvolti nella procedura di rimpatrio.

Gli immigrati irregolari, nei fatti, fanno un uso distorto delle regole sanitarie adottate a seguito dell'emergenza epidemiolo-

gica da COVID-19 per evitare le espulsioni: poiché le compagnie aeree e quelle di navigazione marittima richiedono ai propri passeggeri di essere in possesso della certificazione verde COVID-19, il non essersi sottoposti al *test* (il medesimo *test* che milioni di cittadini italiani, compresi i minorenni, fanno regolarmente) significa non poter viaggiare e quindi rimanere sul suolo italiano.

Invero, i destinatari degli ordini di espulsione, opponendo il proprio diniego alle procedure sanitarie previste per il contenimento dell'epidemia, da una parte bloccano i rimpatri, dall'altro allungano i tempi dei procedimenti e, superando il limite massimo di permanenza presso i Centri di permanenza e rimpatrio, tornano liberi.

Inoltre, gli extracomunitari tornati liberi spesso vengono immediatamente sottoposti ad arresto per rapina o per altri reati contro il patrimonio, con il conseguente allarme sociale che tali tipologie di delitti destano nelle comunità.

Si tratta, evidentemente, di una lacuna del nostro ordinamento che deve essere colmata senza indugio.

Così come si chiede ai cittadini italiani il possesso del *green pass*, cioè della certificazione sanitaria che attesta, con svariate modalità, l'assenza di contagio dal virus SARS-CoV-2, per poter attendere alle proprie attività di vita quotidiane, compresa l'attività lavorativa, è parimenti doveroso pretendere analoghi obblighi in capo a quanti si trovino in condizione di illegalità nello Stato italiano e siano destinatari di provvedimenti di espulsione.

La presente proposta di legge intende colmare il citato vuoto normativo, prevedendo per tale categoria di immigrati i

medesimi adempimenti sanitari che gravano sui cittadini italiani.

L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede a carico degli immigrati espulsi, ove non siano in condizione di dimostrare l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo, o l'avvenuta guarigione dal COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto, oppure l'avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo, l'obbligo di sottoporsi all'effettuazione del *test* antigenico rapido o molecolare, anche su campione salivare.

Il diniego di effettuazione del tampone è punito con le medesime pene previste dall'articolo 13, comma 13, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero per le ipotesi di illecito rientro del soggetto espulso sul territorio italiano.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

«5-quater. Al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica nonché di prevenire la diffusione dell'infezione da virus SARS-CoV-2, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino al 31 dicembre 2021, ovvero al diverso termine di cessazione dello stato di emergenza, è fatto obbligo ai soggetti destinatari del provvedimento di espulsione di sottoporsi al *test* antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, ove non dimostrino di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c-bis)*, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Alla violazione delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 13 del presente articolo. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle espulsioni disposte ai sensi degli articoli 15 e 16 ».



18PDL0163600